REGOLAMENTO (CEE) N. 378/76 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1976

recante terza modifica del regolamento (CEE) n. 1143/74 per quanto riguarda l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1976

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3576/73 del Consiglio, del 28 dicembre 1973, che proroga e modifica il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 1253/73 relativo all'importazione del prodotto vinicolo esportato sotto la menzione « Cyprus sherry », originario e in provenienza da Cipro, ed istitutivo di aiuti per prodotti vinicoli simili prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3417/75 (2), in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1932/75 (4), in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 è stato prorogato fino al 30 giugno 1976 con regolamento (CEE) n. 3417/75; che è pertanto necessario apportare alcune modifiche al regolamento (CEE) n. 1143/74 della Commissione, del 7 maggio 1974, che fissa le modalità di applicazione e l'importo degli aiuti per i prodotti vinicoli simili al prodotto vinicolo esportato con la menzione « Cyprus sherry », prodotti nella Comunità nella sua composizione originaria e spediti verso l'Irlanda e il Regno Unito (5), modificato dal regolamento (CEE) n. 566/75 (6);

considerando che, se si applica il criterio stabilito dall'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3576/73, secondo il quale l'importo dell'aiuto concesso ai prodotti comunitari deve essere calcolato in base alla differenza esistente fra i prezzi dei prodotti vinicoli comunitari sui mercati britannico e irlandese e i prezzi dei prodotti vinicoli esportati con la menzione « Cyprus sherry », detto importo deve essere fissato, per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1976, a 10 unità di conto per ettolitro per il prodotto con gradazione alcolica effettiva superiore a 15° e non superiore a 18° e a 15 unità di conto per ettolitro per il prodotto con gradazione alcolica effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1143/74 è sostituito dal seguente:

« L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3576/73 è fissato, per i prodotti per i quali le formalità doganali di spedizione sono state espletate nel periodo

a) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974: a 24 UC l'hl;

b) dal 1° gennaio al 31 dicembre 1975:

— a 38 UC l'hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°;

— a 5 UC l'hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°;

c) dal 1° gennaio al 30 giugno 1976:

— a 10 UC l'hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 15° e non superiore a 18°;

— a 15 UC l'hl per il prodotto con gradazione effettiva superiore a 18° e non superiore a 22°. »

Articolo 2

Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1143/74 è sostituito dal seguente:

(1) GU n. L 359 del 28. 12. 1973, pag. 33.
(2) GU n. L 337 del 31. 12. 1975, pag. 5.
(3) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.
(4) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 19.
(5) GU n. L 126 dell'8. 5. 1974, pag. 12.
(6) GU n. L 60 del 6. 3. 1975, pag. 8.

« 2. Se il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3576/73 non è prorogato oltre il 30 giugno 1976, il livello dell'aiuto da prendere in considerazione per determinare l'importo di cui al paragrafo 1 è quello valido il 30 giugno 1976 ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione